REGOLAMENTO (CE) N. 864/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/98 [3] fissa i tenori massimi di nitrati per gli spinaci, la lattuga e gli spinaci conservati, surgelati o congelati;

(2) considerando che l'articolo 3 del suddetto regolamento della Commissione prevede che quest'ultima proceda, prima del 1° ottobre 1998, ad un riesame dei tenori massimi previsti nell'allegato per le lattughe e gli spinaci, in base ai controlli effettuati dagli Stati membri;

(3) considerando che, come previsto all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento della Commissione, gli Stati membri hanno posto in atto codici di buone pratiche volti a ridurre i tenori di nitrati negli spinaci e nella lattuga; che si è riconosciuto che il periodo compreso tra l'applicazione delle misure ed il riesame dei tenori massimi è troppo breve per poter ottenere diminuzioni significative dei livelli di nitrati negli spinaci e nella lattuga, tenuto conto della considerevole incidenza delle condizioni climatiche sul livello di nitrati nella lattuga e negli spinaci;

(4) considerando che dai controlli effettuati dagli Stati membri risulta che i tenori massimi di nitrati negli spinaci freschi vengono in vari casi superati; che diversi Stati membri hanno autorizzato in via temporanea la commercializzazione di spinaci coltivati e destinati al consumo nel proprio territorio con tenori di nitrati superiori a quelli stabiliti al punto 1.1 della sezione I dell'allegato; che per il momento, dato il breve periodo di tempo tra l'applicazione ed il reisame delle misure, non è possibile stabilire i tenori massimi ammissibili di nitrati negli spinaci ai valori più bassi ragionevolmente conseguibili, tenuto conto dell'applicazione di codici di buona pratica; che pertanto è adeguato mantenere gli attuali valori dei tenori massimi ammissibili per i nitrati negli spinaci freschi e prevedere che tali valori vengano riesaminati dopo un periodo di tre anni; che il riesame sia basato sul risultato di controlli effettuati dagli Stati membri e sull'applicazione di codici di buona pratica volti a ridurre i tenori di nitrati;

(5) considerando che dai controlli effettuati dagli Stati membri non risulta possibile per il momento abbassare i tenori massimi per la lattuga;

(6) considerando che alcuni Stati membri necessitano ancora di un periodo transitorio per autorizzare la commercializzazione della lattuga coltivata e destinata al consumo nel proprio territorio e contenente nitrati a livelli superiori a quelli stabiliti al punto 1.1 della sezione I dell'allegato; che è adeguato riesaminare ogni tre anni i valori dei tenori massimi ammissibili di nitrati nella lattuga sulla base dell'applicazione di buone pratiche intese a ridurre i tenori di nitrati nonché sulla base dei risultati di controlli effettuati dagli Stati membri allo scopo di stabilire i tenori massimi ammissibili ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili;

(7) considerando che la sorveglianza e l'applicazione di buone pratiche devono essere effettuati utilizzando strumenti in rapporto all'obiettivo ricercato, ai risultati ottenuti con la sorveglianza e, in particolare, alla luce dei rischi e dell'esperienza conseguita; che l'applicazione di codici di buona pratica in alcuni Stati membri sarà strettamente sorvegliata; che è pertanto adeguato che gli Stati membri comunichino annualmente i risultati della loro attività di sorveglianza, i relativi provvedimenti adottati e i progressi conseguiti per quanto riguarda l'applicazione di codici di buona pratica intesi a ridurre i tenori di nitrati; che è opportuno che annualmente si proceda a uno scambio di opinioni con gli Stati membri su quanto da questi ultimi comunicato a tal proposito;

[1] GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
[2] GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48.
[3] GU L 201 del 17.7.1998, pag. 43.

(8) considerando che per la lattuga coltivata in campo aperto sono stabiliti valori inferiori a quelli relativi alla lattuga coltivata in serra e che, allo scopo di consentire controlli efficaci, i valori stabiliti per la lattuga coltivata in campo aperto devono essere applicati, in mancanza di etichettatura precisa, anche per la lattuga coltivata in serra;

(9) considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93, il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato sulle disposizioni che possono incidere sulla salute pubblica; che nel suo parere sui nitrati e sui nitriti del 22 settembre 1995, detto comitato ha raccomandato di proseguire gli sforzi volti a ridurre l'esposizione ai nitrati attraverso gli alimenti e l'acqua nonché ha esortato ad adottare buone pratiche agricole che garantiscano tenori di nitrati quanto più bassi possibile;

(10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione è modificato come segue.

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i risultati della loro attività di sorveglianza, le relative misure da essi adottate e i progressi compiuti per quanto riguarda l'applicazione ed il miglioramento di codici di buone pratiche volti a ridurre i tenori di nitrati, unitamente ai dati su cui si basano detti codici.

Gli Stati membri che non si avvalgono del disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento procedono alla sorveglianza e all'applicazione di buone pratiche utilizzando strumenti in rapporto all'obiettivo ricercato, ai risultati ottenuti con la sorveglianza e, in particolare, alla luce dei rischi e dell'esperienza conseguita.

Sulla base dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri per accertarsi della conformità ai tenori massimi specificati nell'allegato, delle relazioni riguardanti l'applicazione e il miglioramento dei codici di buona pratica volti a ridurre i tenori di nitrati nonché della valutazione dei dati su cui gli Stati membri si sono basati per detti codici, la Commissione procederà ogni tre anni ed anteriormente al 31 dicembre 2001 per la prima volta, ad un riesame delle disposizioni del presente regolamento.»

2) L'allegato è modificato secondo quanto disposto dall'ellegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato, il testo del punto «1. Nitrati» della sezione «I. Contaminanti di origine agricola» è sostituito dal seguente:

«1. Nitrati

1.1. Prodotti vegetali freschi

Prodotto	Tenori massimi ammissibili di nitrati (1) (mg NO_3/kg di prodotto fresco)		Metodo di prelievo dei campioni	Metodo d'analisi di riferimento
Spinaci (7) (Spinaci oleracea)	Raccolti dal 1° novembre al 31 marzo	3 000 (2)	Direttiva 79/700/CEE (3)	
	raccolti dal 1° aprile al 31 ottobre	2 500 (2)		
Lattuga (Lactuca sativa L.) (Lattuga in serra e in campo aperto)	Raccolta dal 1° ottobre al 31 marzo	4 500 (2)	Direttiva 79/700/CEE Tuttavia, il numero minimo di unità da prelevare per campione di laboratorio elementare è dieci	
	Raccolta dal 1° aprile al 30 settembre	3 500 (2) (8)		
	esclusa la lattuga in campo aperto raccolta dal 1° maggio al 31 agosto	2 500 (2) (8)		

1.2. Altri vegetali trasformati destinati al consumo

Prodotto	Tenori massimi ammissibili di nitrati (1) (mg NO_3/kg di prodotto trasformato)		Metodo di prelievo dei campioni	Metodo d'analisi di riferimento
Spinaci conservati, surgelati o congelati		2 000	Direttiva 79/700/CEE	

(1) I tenori massimi non si applicano per gli alimenti specialmente preparati e destinati ai lattanti e ai bambini.

(2) Fatto salvo riesame, anteriormente al 31 dicembre 2001 conformemente al disposto dell'articolo 3.

(3) GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26.

(7) I tenori massimi per gli spinaci freschi non si applicano per gli spinaci freschi destinati alla trasformazione e direttamente trasportati alla rinfusa dal campo all'impianto di trasformazione.

(8) In mancanza di un'adeguata etichettatura in cui sia indicato il metodo di produzione, si applica il valore stabilito per la lattuga coltivata in campo aperto.»